

**REGOLAMENTO RECANTE INDIRIZZI
PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E
LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 88 del 13.11.2014**

INDICE

- Art. 1. Ambito di applicazione pag. 3
- Art. 2. Principi generali pag. 3
- Art. 3. Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca pag. 3
- Art. 4. Requisiti soggettivi pag. 3
- Art. 5. Presentazione delle candidature pag. 4
- Art. 6. Valutazione delle candidature, nomina e designazione pag. 5
- Art. 7. Doveri dei rappresentanti pag. 5
- Art. 8. Durata degli incarichi pag. 6
- Art. 9. Revoca pag. 6
- Art. 10. Dimissioni pag. 7

**REGOLAMENTO RECANTE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Gli indirizzi di seguito definiti trovano applicazione a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno in enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituzioni culturali, fondazioni culturali, ad eccezione dell'ipotesi in cui la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione.

Art. 2.

Principi generali

1. Nella scelta dei propri rappresentanti l'Amministrazione si ispira a principi che assicurino il buon andamento e l'imparzialità e siano diretti a garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'organizzazione alla quale i rappresentanti sono preposti.

2. Devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche.

Art. 3.

Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca

1. In tutti i casi nei quali la competenza delle nomine o delle designazioni sia genericamente attribuita al Comune, vi provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al presente Regolamento stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) D.Lgs 267/2000.

2. La competenza alle revoche è attribuita esclusivamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

Art. 4.

Requisiti soggettivi

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi, Associazioni tra Comuni, società di capitali e consortili, Istituzioni culturali, Fondazioni culturali devono:

1. Avere l'esercizio di diritti civili e politici, possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e non versare in alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili. A tal fine, all'atto della nomina e della designazione, i rappresentanti dell'Ente sono tenuti a

dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale previste dalla disciplina vigente.

2. Possedere doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
3. Disporre di specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti ed essere in possesso di comprovata esperienza tecnica, giuridica, amministrativa adeguata alle caratteristiche dell'attività che dovrà essere svolta e in relazione agli obiettivi del Comune.
4. Essere in possesso di requisiti emergenti dall'iscrizione in albi professionali, incarichi accademici, istituzioni di ricerca, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile, rispetto del pluralismo culturale.
5. Evitare di trovarsi in situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di interessi rispetto all' Ente nel quale rappresentano il Comune, né avere con detto ente rapporti economici o professionali.
6. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità o ineleggibilità indicata al comma 1 comporta la revoca della relativa nomina o designazione.
7. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista al precedente comma 1 si converte in causa d'incompatibilità.
8. Non avere riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile per responsabilità erariale, né sentenze provvisoriamente esecutive di condanna del Giudice ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi nell'espletamento dell'incarico di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società.

Art. 5.

Presentazione delle candidature

1. Le nomine e le designazioni da effettuare devono essere pubblicate sull'Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno nonché sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le pubblicazioni devono contenere:
 - a) la denominazione dell'Ente, Azienda o Istituzione e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;
 - b) i requisiti per la nomina o designazione;
 - c) la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;
 - d) il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse.

3. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere presentate dai singoli candidati attraverso apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno comprendente la domanda di partecipazione e un facsimile di curriculum vitae. Le candidature sono indirizzate al Sindaco, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ed inviate al Comune di Casalecchio di Reno in modalità telematica, mediante posta elettronica certificata.

Art. 6.

Valutazione delle candidature, nomina e designazione

1. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Sindaco procede alla valutazione delle candidature nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2.
2. Le nomine devono essere motivate in relazione ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.
3. Prima di procedere alla nomina o designazione il Sindaco consulta la Commissione Affari Istituzionali Controllo e Garanzia, chiamata ad esprimersi con parere non vincolante.
4. Qualora la nomina riguardi specificatamente rappresentanti della minoranza consiliare, l'indicazione dei nominativi deve essere fatta congiuntamente da parte di tutti i gruppi facenti parte della minoranza stessa, nel caso di mancanza di unanimità nell'indicazione, la stessa viene presa a maggioranza dei gruppi consiliari di minoranza. Nel caso in cui l'indicazione non pervenga entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco provvede in piena autonomia.
5. Una volta proceduto alla nomina o designazione, il Sindaco provvedere ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile.
6. I decreti di nomina sono pubblicati sull'albo Pretorio del Comune del Comune di Casalecchio di Reno e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7.

Doveri dei rappresentanti

1. I rappresentanti del Comune di Casalecchio di Reno sono tenuti a:
 - a. Conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi del Comune per i settori in cui operano Enti, Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi, Associazioni tra Comuni, Società di capitali e consortili, Istituzioni culturali, Fondazioni culturali all'interno dei quali prestano il loro uffici.
 - b. Inviare al Sindaco, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Ente di cui fanno parte e tutte le volte in cui lo stesso ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta. Detta relazione sarà trasmessa dal Sindaco ai Presidenti dei Gruppi consiliari per opportuna conoscenza.
 - c. Intervenire, su richiesta del Sindaco, per l'audizione da parte del medesimo, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio comunale per udienze conoscitive di natura consiliare.
2. Le persone nominate sono soggette alla normativa sulla pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge n. 441 del 05/07/1982 e s.m.i..

Art. 8.
Durata degli incarichi

1. La durata dell'incarico è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la designazione. Gli incarichi non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per oltre due mandati consecutivi, fatte salve motivate ragioni di opportunità dell'Amministrazione comunale.
2. Quando la durata dell'incarico è generalmente riferita alla durata del mandato dell'organo competente alla nomina o alla designazione l'incarico cessa alla scadenza del mandato dell'organo che vi ha provveduto.
Le nomine e le designazioni vanno effettuate dall'organo competente entro e non oltre 45 giorni dal proprio insediamento.
3. Alla scadenza dell'incarico, il rappresentante non potrà essere nominato nello stesso, o in un altro Ente, Azienda, Istituzione o Società del Comune, qualora abbia riportato sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva della magistratura contabile per responsabilità erariale o sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna del Giudice ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi nell'espletamento dell'incarico.

Art. 9.
Revoca

1. Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
 - a) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
 - b) nei casi di accertata incompatibilità o sopravvenuta ineleggibilità ed incandidabilità;
 - c) mancato rispetto nell'esercizio della rappresentanza degli indirizzi programmatici dati dall'Amministrazione;
 - d) che abbiano riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile o della magistratura ordinaria per fatti commessi nell'esercizio dell'attività svolta quale rappresentante dell'Ente.
2. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 6 maggio 1996 producono revoca obbligatoria la sentenza definitiva o le sentenze di primo grado, confermate in appello e passate in giudicato per i reati previsti dall'art. 15 della Legge n. 55 del 19/03/1990 in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, modificati dall'art. 1 della legge n. 16 del 18/01/1992, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali.
Producono, altresì, revoca obbligatoria le eventuali sentenze relative a reati previsti dalle recenti normative in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1. e 2. il Sindaco provvede senza indugio ad avviare le procedure per la nomina o la designazione di altro rappresentante.
In tali ipotesi il Comune di Casalecchio di Reno provvede ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 5.
4. Il provvedimento di revoca deve essere sempre preceduto dalla formalizzazione, in forma scritta, delle contestazioni circa le inadempienze o situazioni che lo determinano e

dall'assegnazione al rappresentante dell'Ente di un termine, non inferiore a dieci giorni, per fornire, in forma scritta, le eventuali giustificazioni e per produrre eventuale documentazione.

5. Il procedimento di revoca deve concludersi nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza del termine difesa assegnato al rappresentante con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, nel quale il Sindaco illustra i fatti e le ragioni della decisione adottata anche non di revoca.

6. Prima di procedere all'adozione del provvedimento di revoca il Sindaco sente la Commissione Affari Istituzionali Controllo e Garanzia.

7. Una volta proceduto alla revoca, il Sindaco provvedere ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile.

8. I decreti di revoca sono pubblici. Agli stessi è data idonea pubblicità tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente.

Art. 10. Dimissioni

1. Nell'ipotesi di dimissione del rappresentante il Sindaco provvedere ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile e ad avviare la procedura di nomina e designazione di altro rappresentante con le modalità di cui all'articolo 6.
2. In tale ipotesi il Comune di Casalecchio di Reno provvede ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 5.